

1

REG.PROV.COLL.

REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted], proposto da:
[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore
Tartaglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Caterina Usala, in Cagliari, via Baylle n. 3;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici,
in Cagliari, via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati;

per l'annullamento

del Decreto n. 125 – Posizione M-D GPREV/3.063/4[^] in data
14/9/2012 con il quale il Ministero della Difesa – Direzione
Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al

Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto, ha respinto l'istanza con cui il ricorrente, ha chiesto la concessione dei benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006 e successive integrazioni, quale equiparato a vittima del dovere in relazioni all'infermità "Malattia di Hodgkin in remissione completa";

del parere n. [REDACTED] espresso nell'adunanza n. [REDACTED] del 6/12/2011, con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la suddetta infermità;

del parere n. [REDACTED] reso nell'adunanza n. [REDACTED] del 26/7/2012, con cui il medesimo Comitato in sede di riesame ha confermato il precedente giudizio negativo sulla malattia contratta dal ricorrente;

del preavviso di rigetto dell'istanza formulata dal ricorrente per ottenere i benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione dei benefici chiesti dal ricorrente;

e per la condanna

delle intimate amministrazioni al versamento delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, comma 8.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato:

- a) che con istanza in data 21/10/2010 il sig. ██████████, già sergente dell'Esercito Italiano, ha domandato l'attribuzione dei benefici di cui al D.P.R. 7/7/2006 n. 243, quale equiparato a vittima del dovere, in relazione all'infermità "Morbo di Hodgkin in remissione completa", a suo dire contratta in conseguenza del servizio prestato presso il poligono di tiro di Capo Teulada, ove afferma essere venuto a contatto con numerose sostanze tossiche, tra cui anche l'uranio impoverito;
- b) che con decreto n. 125 – Posizione M-D GPREV/3.063/4[^] in data 14/9/2012, il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati – I Reparto, ha respinto l'istanza ritenendo, in conformità ai pareri n. ██████████ del 6/12/2011 e ██████████ del 26/7/2012 espressi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, l'infermità non dipendente dalle particolari condizioni ambientali od operative del servizio;
- c) che ritenendo il detto provvedimento negativo, i presupposti

pareri e il preavviso di rigetto illegittimi, il sig. ██████████ li ha impugnati chiedendone l'annullamento;

d) che con memoria depositata in data 11/12/2014 il ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive ed ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei reclamati benefici con condanna delle intimate amministrazione al versamento di tutte le somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione;

e) che per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni;

f) che Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla controversia;

g) che l'eccezione è fondata, posto che il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel cui ambito il primo è incardinato, sono privi di legittimazione passiva nelle controversie aventi per oggetto il disconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità o lesioni sofferte dal pubblico dipendente, atteso che il parere reso dal suddetto organo consultivo è atto infraprocedimentale privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva (Cons. Stato, Sez. IV, 6/5/2008 n. 2028 e 24/5/2007 n. 2637);

h) che ciò posto può passarsi all'esame del merito del ricorso;

i) che a sostegno del gravame il ricorrente deduce, tra l'altro, il difetto

di motivazione del provvedimento impugnato;

l) che la censura merita accoglimento atteso che:

1) ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 243/2006:

“1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.

2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui all'articolo 5.

3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.

4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal

ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.

5. Il parere di cui al comma 4 è motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.

6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.

7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.

8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti

provvidenze”;

12) l'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R., stabilisce, a sua volta, che si intendono “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

13) l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, già sancito in via generale dall'art. 3 della L. 7/8/1990 n. 241, è, nel caso di specie, espressamente ribadito dal comma 5 del trascritto art. 6, che impone al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di esternare “specificamente” le ragioni della ritenuta o non ritenuta ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3;

14) nella fattispecie il parere del suddetto organo tecnico n. 19466/2011, espresso nell'adunanza 397/2011 del 6/12/2011, è così motivato: <<l'infermità “Malattia di Hodgkin in remissione completa” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di linfadenopatia iper plastica primitiva sistemica, di natura idiopatica; pertanto non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione non può attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti negli atti>>;

15) in sede di riesame il medesimo organo consultivo si è così

espresso: << per l'infermità "Malattia di Hodgkin in remissione completa" si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso>>

(parere 4253/2012 emesso nell'adunanza 339/2012 del 26/7/2012);

16) recependo i suddetti pareri il Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza del ricorrente non ritenendo "sussistenti le particolari condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione";

17) né dai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, né dal provvedimento di diniego gravato, emerge una puntuale e specifica analisi delle circostanze di servizio, peraltro non contestate in sede procedimentale, allegate dal ricorrente;

18) solo con memoria difensiva depositata in giudizio in data 20/12/2014, l'amministrazione ha negato, ancorché genericamente, la sussistenza dei fatti di servizio addotti dall'odierno istante, ma com'è noto le affermazioni contenute negli scritti difensivi non possono concorrere ad integrare la motivazione dell'atto amministrativo (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 18/9/2012 n. 802);

19) come correttamente dedotto in ricorso, l'atto impugnato non

risulta, dunque, sorretto, da adeguata e sufficiente motivazione, circostanza questa che ne decreta l'illegittimità;

m) che alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, quanto alla parte impugnatoria, va accolto;

n) che le ulteriori domande di accertamento e di condanna vanno dichiarate inammissibili in quanto introdotte con atto non notificato alla controparte;

o) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Ministero della Difesa, mentre possono essere compensati nei riguardi delle restanti amministrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in ordine alla presente controversia.

Accoglie relativamente al Ministero della Difesa, la domanda impugnatoria proposta col ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.


Dichiara inammissibili le domande di accertamento e di condanna proposte con la memoria difensiva in data 11/12/2014.


Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole

forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge. Compensa le suddette spese nei riguardi delle restanti amministrazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 

 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

